

La materia della sicurezza nei luoghi di lavoro nel segno della continuità normativa

Nota alla Sentenza n. 23976 del 7 maggio 2009 – depositata l'11 giugno 2009 (Sezione Terza Penale, Presidente P.L. Onorato, Relatore G. Amoroso)

Con la sentenza n. 23976 del 7 maggio 2009 (deposito dell'11 giugno 2009) la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di proscioglimento con la quale il giudice di merito aveva dichiarato non essere più reato la fattispecie prevista dall'art. 8 d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*) affermando che sussiste continuità normativa fra il reato previsto dall'abrogata disposizione e la fattispecie penale introdotta, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dal combinato disposto degli artt. 63, 64, 68, lett.b – in relazione all'allegato IV, punto 1.4.1. del D.Lgs. n. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*): ciò, in quanto la nuova normativa pone tuttora delle prescrizioni quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, financo più dettagliate di quelle previgenti, il che basterebbe ad escludere che nel caso di specie possa ravvisarsi un'ipotesi di *abolitio criminis*.

La pronuncia in parola non può che risultare di interesse nella misura in cui va ad aggiungere un ulteriore tassello interpretativo, ma foriero di risvolti pratici di non poco momento, in una materia in cui, malgrado gli sforzi di razionalizzazione, si continua ad avere l'impressione di una sorta di navigazione a vista.

In via preliminare pare opportuno illustrare il caso che ha sollecitato le conclusioni rassegnate dai Supremi Giudici.

Il legale rappresentante di una società gestrice di un impianto di depurazione veniva tratto a giudizio per rispondere in tale qualità, oltre che come datore di lavoro, del reato di cui agli artt. 8, comma 1, 389, lett. c, d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547 perché ometteva di dotare i camminamenti e le piattaforme degli impianti di ossidazione di idonee protezioni, quali parapetti, ringhiere, catenelle onde scongiurare rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze, nonché del reato di cui agli artt. 374, 389, lett.b, d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547, perché, nelle suesposte qualità, non manteneva in buono stato di conservazione ed efficienza impianti, luoghi di lavoro, e servizi a questi accessori¹.

¹ d.P.R.. 27 aprile 1955, n. 547

Art. 8 - (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi)

1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

Art. 374 - Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature

Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.

Il giudice di merito emetteva, tuttavia, sentenza di non doversi procedere per intervenuta abrogazione della normativa indicata ad opera dell'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008².

Ricorreva per Cassazione Il Procuratore della Repubblica articolando un unico motivo con il quale, pur riconoscendo che l'art. 304 del T.U. sicurezza aveva abrogato integralmente il d.P.R. 547/55, evidenziava che, cionostante, non si poteva ravvisare in tale abrogazione un fenomeno di *abolitio criminis* ex art. 2, comma 2, c.p. (che, come noto, ricorre qualora una norma incriminatrice venga abrogata senza che la fattispecie astratta da essa disciplinata riviva o nella nuova norma che la sostituisce ovvero per effetto dell'espandersi di una norma incriminatrice già esistente) ma doveva riconoscersi un fenomeno di *abrogatio sine abolitione* ex art. 2, comma 4, c.p. (che, come noto, ricorre invece quando all'abrogazione della norma incriminatrice non corrisponde il venir meno, l'abolizione, della fattispecie astratta disciplinata): ciò in quanto il precetto contenuto nell'art. 8, comma 1, d.P.R. 547/55 risultava integralmente trasfuso nella nuova norma precettiva contenuta nell'allegato 4, al punto 1.4.1. del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, evidenziava il P.M., aderendo evidentemente al criterio strutturale del rapporto tra norme, che tale continuità normativa fosse desumibile dalla identità degli elementi strutturali delle due fattispecie incriminatrici.

La tesi esposta convinceva la Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso limitatamente alla fattispecie di cui al primo capo di imputazione, per la quale solo era stato proposto, e annullava con rinvio alla Corte d'Appello precisando, *incidenter*, che l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007 che aveva dichiarato illegittimo l'art. 593

Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.

Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre provvedere l'aggiornamento di questo libretto .

Art. 389 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
- c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme.

² **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto T.U. sicurezza)**

Art. 304. Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

c.p.p. nella parte in cui escludeva il potere di appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento, comportava, in relazione al ricorso presentato dal p.m. direttamente in cassazione ai sensi del sostituito art. 593 c.p.p., che la sentenza impugnata doveva essere considerata appellabile con la conseguenza che il ricorso era stato trattato e deciso dalla Corte di Cassazione alla stregua di un ricorso *per saltum* a norma dell'art. 569 (che in caso di accoglimento prevede l'annullamento con rinvio al giudice d'appello).

Nel merito, la Corte verificava l'esistenza dell'asserito rapporto strutturale tra norme riscontrando che, in effetti, la nuova normativa poneva delle prescrizioni addirittura più dettagliate quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ed invero, l'art. 8 d.P.R. 547/55 prescriveva che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non dovessero presentare buche o sporgenze pericolose e dovessero essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto, prescriveva inoltre che i pavimenti e i passaggi non dovessero essere ingombrati da materiali che ostacolassero la normale circolazione.

Tali prescrizioni, malgrado la formale abrogazione, non potrebbero – secondo la Corte – considerarsi abolite in quanto, in virtù del rinvio a catena operato dall'art. 64 all'art. 63 e dall'art. 63 all'allegato IV, il datore di lavoro continuerebbe ad essere penalmente obbligato a provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformati in modo tale che: le vie di circolazione siano situate e calcolate in modo che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio; le vie di circolazione siano sgombre allo scopo di consentire l'utilizzazione in ogni evenienza; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e a controllo del loro funzionamento.

La nuova normativa quindi, come già messo in luce da un precedente richiamato dalla Suprema Corte (il riferimento è a Cass. Pen., Sez. III, 10.10.2008 – 06.11.2008, n. 41367), si porrebbe sulla scia di quella solo formalmente abrogata le cui sanzioni andrebbero applicate, per i fatti commessi sotto la sua vigenza, in quanto più favorevoli (art. 389 lett. c d.P. R. 547/55: arresto sino a tre mesi o ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni ; art. 68 lett. b d.lgs. 81/08: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro).

Avv. Anna Larussa